

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il TRIBUNALE di MILANO
in composizione monocratica
Sezione IV civile
Giudice Giovanni Rollero
ha pronunciato la seguente
SENTENZA

Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale sopra riportato, assegnata a sentenza alla udienza del 4 giugno 2009 ed introitata per la decisione in data 8 ottobre 2009, promossa

DA

██████████ C.F. ██████████

██████████ C.F. ██████████

elettivamente domiciliati in via Monte Napoleone nr. 18, Milano, presso lo studio degli Avvocati Maddalena Palladino e Giuseppe Aminzade, che li rappresentano e difendono per delega a margine dell'atto di citazione,

ATTORI

CONTRO

██████████ C.F. ██████████ elettivamente domiciliata in via Chiaravalle nr. 7, Milano, presso lo studio dell'Avvocato Livia Giordani, che la rappresenta e difende per delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta,

CONVENUTA

██████████ P. IVA ██████████ elettivamente domiciliata in piazza Emilia nr. 7, Milano, presso lo studio dell'Avvocato Giuseppe Lomboni, che la rappresenta e difende per delega in calce alla copia notificata dell'atto di citazione per chiamata di terzo,

TERZA CHIAMATA

Oggetto: risarcimento danni da illecito, appalto

Conclusioni: come da fogli allegati

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato i sigg.ri [REDACTED] e [REDACTED] convenivano in giudizio la sig.ra [REDACTED] per chiederne la condanna al risarcimento dei danni loro arrecati in occasione della ristrutturazione dell'appartamento della convenuta, al [REDACTED] di [REDACTED].

Facevano presente gli attori che nel luglio 2005, a seguito della rimozione del pavimento nell'alloggio della sig.ra [REDACTED], soprastante quello di loro proprietà, si era verificata una parziale caduta del soffitto, che aveva provocato danni ad arredi ed effetti personali. Nel soffitto, affrescato ed in fase di restauro, si era verificato uno sfondamento per un diametro di mezzo metro.

Alle immediate rimostranze nei confronti della proprietaria dell'appartamento soprastante e dell'impresa esecutrice dei lavori, era seguita una generica assunzione di responsabilità per l'accaduto da parte della sig.ra [REDACTED], ma nessuna azione efficace era stata intrapresa per porre rimedio alla situazione.

Pochi giorni dopo la ripresa dei lavori, si era verificato un nuovo sfondamento del soffitto, anche in questo caso con caduta di macerie e calcinacci nell'abitazione degli attori, ove si trovavano la figli neonata e la baby-sitter.

In coincidenza con l'esecuzione dei lavori nell'appartamento della sig.ra [REDACTED], iniziati senza autorizzazione dell'amministratore condominiale e senza l'assistenza di un ingegnere strutturista, si erano riscontrate crepe e fessurazioni nei soffitti e nei muri portanti dell'alloggio degli attori.

Non paghi dell'accaduto, i soggetti incaricati dalla sig.ra [REDACTED] per due volte avevano praticato un foro nel soffitto del bagno degli attori, rendendolo inagibile, sebbene alla proprietaria fosse già stata inviata, tramite legale, una diffida a sospendere i lavori così maldestramente eseguiti.

Per contro, il legale della sig.ra [REDACTED], aveva replicato alla diffida disconoscendo la responsabilità della propria assistita e negando la necessità o utilità delle relazioni e certificazioni che, ad avviso dei tecnici cui si erano rivolti i sigg.ri [REDACTED], sarebbero state necessarie per garantire la loro incolumità e la conformità dell'intervento alle normative vigenti.

Era stato promosso, pertanto, un procedimento possessorio ed ex art. 700 cpc, nel corso del quale era stata esperita una CTU, all'esito della quale era stato ordinato alla resistente [REDACTED] di cessare ogni molestia e turbativa ai danni dei ricorrenti e di eseguire le opere di ristrutturazione del suo appartamento in conformità a quanto previsto nella CTU svolta nella fase sommaria del procedimento possessorio, rubricato al nr. 2790/2006 R.G.

In questa sede, gli attori hanno promosso il giudizio di merito conseguente alla domanda cautelare ex art. 700 cpc, chiedendo contestualmente la riunione di questo procedimento a quello di merito possessorio, già pendente e proponendo domanda di risarcimento dei danni materiali, alla salute, morali ed esistenziali conseguenti all'accaduto.

Con comparsa tempestivamente depositata il 21 dicembre 2006 si costituiva la convenuta [REDACTED], contestando preliminarmente l'ammissibilità delle domande proposte dagli attori, i quali, avendo simultaneamente proposto, con ricorso notificato il 25 gennaio 2006, una domanda di tutela possessoria ex art. 703 cpc ed una domanda cautelare d'urgenza ex art. 700 cpc ed essendosi pronunciato il giudice designato con ordinanza del 20 giugno 2006, con fissazione contestuale dell'udienza per la prosecuzione del giudizio c.d. di "merito possessorio", avevano sostanzialmente riproposto le domande risarcitorie già formulate nella sede possessoria.

Posta questa premessa, tuttavia, la convenuta (v. a pagg. 6 e segg. della comparsa di costituzione e risposta) passava ad esaminare criticamente il contenuto dell'ordinanza del 20 giugno 2006 del giudice del procedimento possessorio, contestando, in particolare, la correttezza della soluzione prescelta da quel giudice, che aveva posto interamente a carico della sig.ra [REDACTED] il costo delle opere di rinforzo delle travi del solaio divisorio fra l'appartamento al secondo piano della stessa [REDACTED] e quello sottostante del primo piano, occupato dai sigg.ri [REDACTED]. La convenuta proponeva, pertanto, domanda riconvenzionale nei confronti degli attori, per ottenere da costoro il rimborso della quota di competenza del costo di queste opere, da addebitare nella misura del 50% ciascuno ai proprietari delle due unità immobiliari.

Contestava, poi, la convenuta il nesso di causalità fra i lavori fatti eseguire nel suo appartamento ed i danni denunciati dagli attori, con esclusione di quelli derivati dagli sfondamenti del solaio e chiedeva, in ogni caso, l'autorizzazione a chiamare in causa l'impresa [REDACTED] [REDACTED], esecutrice dei lavori, perché fosse accertata la responsabilità della stessa per quanto accaduto ed affinché la stessa venisse condannata al risarcimento dei danni eventualmente occorsi agli attori.

Con comparsa depositata il 23 maggio 2007 si costituiva la terza chiamata, impresa [REDACTED], eccependo preliminarmente che non le era opponibile la CTU eseguita nella fase cautelare, in quanto svoltasi senza che fosse instaurato il contraddittorio nei suoi confronti.

Segnalava, inoltre, che la propria compagnia assicuratrice della responsabilità civile aveva inviato agli attori la somma di 7.888,17 €, a titolo satisfattivo di ogni pretesa e che costoro avevano invece incassato a mero titolo di acconto sulle loro maggiori pretese.

Sottolineava, in particolare, la difesa della terza chiamata che i danni provocati a seguito dei lavori al terzo piano erano stati assai limitati e che era da respingere il tentativo di chiamare l'impresa [redacted] a rispondere delle carenze strutturali dell'immobile.

Si chiedeva, pertanto, che, ove fosse stata accertata una responsabilità dell'impresa esecutrice dei lavori, il relativo risarcimento fosse limitato ai danni effettivamente cagionati e che, in ogni caso, si tenesse conto degli importi già percepiti dagli attori.

All'udienza di prima comparizione, celebrata il 13 giugno 2007, erano assegnati i termini ex art. 183 VI comma cpc e con ordinanza depositata il 23 ottobre 2007, allo spirare di tali termini, erano ammesse in parte le prove orali dedotte dagli attori e dalla convenuta.

Assunte nelle udienze del 14 febbraio 2008 e 5 giugno 2008 tutte le prove orali ammesse ed acquisite nell'udienza del 30 ottobre 2008 copie delle relazioni di CTU eseguite nel procedimento possessorio, la causa era ritenuta matura per la decisione ed il 4 giugno 2009 le parti precisavano le conclusioni come da fogli allegati.

L'8 ottobre 2009, allo spirare dei termini assegnati, la causa era ritenuta matura per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Gli attori hanno proposto in questa sede la domanda risarcitoria legata ai profili petitori della vicenda già esaminata, in sede possessoria, nel procedimento nr. 2790/2006 R.G..

Ovviamente non verranno qui presi in considerazione gli aspetti possessori della materia controversa, già definiti nel contraddittorio fra le medesime parti.

✕ Sinteticamente può dirsi che gli attori deducono di aver sofferto un danno "alla salute, da intendersi nel senso più ampio del termine, comprensivo anche dei danni morali ed esistenziali, patiti e patienti dai signori [redacted] e [redacted], nonché dai figli degli stessi...". ✕

Preliminarmente si deve osservare che la domanda di risarcimento per il danno sofferto dai figli minori dei sigg.ri [redacted] costituisce l'esito di una inammissibile *mutatio libelli*, operata con la memoria ex art. 183 VI comma nr. 1 cpc, laddove con le conclusioni precisate nell'atto di citazione i predetti avevano chiesto soltanto il risarcimento dei danni da loro stessi subiti.

E' anche da dire che quand'anche la domanda nell'interesse dei figli minori fosse stata tempestivamente introdotta dai sigg.ri [redacted] nella veste di rappresentanti legali dei figli minori (oltre che di attori in proprio), il difetto dell'autorizzazione del giudice tutelare, scritta dall'art. 320 cc per il compimento di questo atto eccedente l'ordinaria amministrazione

avrebbe provocato un vizio di legittimazione, rilevabile d'ufficio dal giudice, cosicché, per questa parte la domanda di risarcimento del danno avrebbe dovuto, in ogni caso, essere respinta, per mancanza di un presupposto necessario della legittimazione processuale degli attori.

Pertanto, possono in questa sede essere presi in considerazione solo i profili di danno relativi alle persone dei due attori.

Costoro deducono genericamente di aver subito "una grave sofferenza morale, un grave turbamento psichico...incidente nella loro sfera esistenziale, nel... *modus vivendi* e nelle attività giornaliere realizzatrici della persona".

La descrizione delle diverse categorie di danno è stata operata dalla difesa degli attori prima della sistemazione concettuale della materia offerta dalle note sentenze della Corte di Cassazione.

X Nella prospettiva disegnata dalla recente giurisprudenza di legittimità pare innegabile che gli accadimenti non contestati da alcuna delle parti e consistiti nel ripetuto sfondamento del soffitto dell'appartamento al piano primo per effetto dei lavori eseguiti al piano secondo, abbiano significativamente compromesso, per un apprezzabile periodo di tempo, interessi di rilievo costituzionale degli attori, attinenti al completo ed indisturbato godimento della casa di abitazione, condizione essenziale per poter condurre una serena esistenza nella dimensione familiare e per godere di una normale vita di relazione.

E' infatti incontestabile, aldilà delle risultanze della CTU eseguita nel procedimento possessorio e qui acquisita in copia, che la compromissione delle strutture portanti dello stabile, della quale i ripetuti sfondamenti del soffitto rappresentano le più eclatanti manifestazioni sintomatiche, non può non aver ingenerato negli attori, aldilà dei comprensibili e gravi disagi materiali, per la diffusione di polveri e calcinacci nell'abitazione e per la parziale inagibilità di talune parti della casa, un ragionevole e più che giustificato timore per l'incolumità propria e dei figli, protrattosi per un considerevole intervallo temporale, fino alla decisione favorevole sulla domanda di tutela possessoria sommaria nel procedimento nr. 2790/2006 R.G. e, soprattutto, fino all'esecuzione, sotto il controllo del CTU in quella sede nominato, dei lavori di rinforzo strutturale imposti alla sig.ra [redacted] dal giudice designato per il procedimento possessorio. X

Essendo pacifico che il protrarsi della situazione sopra descritta non è stato causa di specifiche patologie del sig. [redacted] /o della sig.ra [redacted] il danno da costoro sofferto non può essere liquidato in via equitativa, secondo la richiesta degli stessi attori, che, tuttavia, in una parsa conclusionale (v. a pag. 37) hanno suggerito che l'indennizzo dovrebbe essere liquidato in una somma non inferiore a 60.000,00 €, somma che pare francamente eccessiva, anche alla luce dei comuni criteri di equità e della comune esperienza ordinariamente seguiti per indennizzare ben più gravi ipotesi di danno.

La condanna della convenuta [redacted] al pagamento di un indennizzo complessivo di 20.000,00 € per ambedue gli attori (10.000,00 € per ciascuno) pare del tutto adeguata.

Nessun indennizzo può essere riconosciuto per l'asserita diminuzione di valore dell'appartamento di proprietà degli attori conseguente al danneggiamento delle pitture murarie, peraltro integralmente restaurate a spese della sig.ra [redacted] all'esito del procedimento possessorio, causato dagli sfondamenti dei soffitti e dall'aumento delle fessurazioni e cavillature conseguente ai lavori di ristrutturazione del piano soprastante.

Si tratta, infatti, (v. la relazione dell'esperta [redacted] allegata alla relazione di CTU nel procedimento possessorio) di dipinti murali, databili al sec XIX-XX, eseguiti da autore ignoto "probabilmente mediante la tecnica della tempera su muro", del cui pregio artistico (e conseguente valore venale) nulla si sa, non avendo gli attori offerto elementi utili in proposito (non potendosi davvero attribuire valore alcuno all'immotivato giudizio della prof.ssa [redacted], v. doc. 34 fasc. attori ed apparendo scarsamente affidabile la valutazione del restauratore [redacted] che, dopo aver correttamente premesso di non essere uno storico dell'arte, ha ritenuto opportuno rivolgersi, per avere indicazioni in proposito, ad...un'agenzia immobiliare, v. doc. 23 fasc. attori, spec. a pag. 4) e dovendosi, anzi, presumere che si trattasse di pitture di nessun pregio se nella maggior parte dei locali erano state già in precedenza coperte con una normale imbiancatura delle pareti e dei soffitti, sicchè deve paradossalmente ritenersi che il professionale restauro, a spese della convenuta, seguito agli sfondamenti dei solai abbia finito con il far aumentare se non il valore venale delle pitture (trascurabile) e dell'appartamento in cui si trovano, quantomeno la gradevolezza estetica delle stesse.

La convenuta [redacted] ha chiesto in via riconvenzionale che gli attori siano condannati a rifonderle il 50% delle somme spese per gli interventi di rinforzo strutturale, eseguiti a beneficio tanto dell'appartamento al secondo piano quanto di quello al secondo.

Si tratta, evidentemente, di una richiesta ingiustificata, perché emerge dagli accertamenti peritali nel procedimento possessorio che quella parte del fabbricato di corso di [redacted], pur se di vecchia costruzione, aveva mantenuto condizioni di sicurezza statica fino all'esecuzione delle opere commissionate dalla sig.ra [redacted] all'impresa [redacted], sicchè deve attribuirsi alla convenuta (con riserva di esaminare nell'immediato prosieguo il rapporto fra questa parte e la terza chiamata) l'intero onere dei lavori di rinforzo strutturale necessitati unicamente dalla maldestra modificazione dello stato dei luoghi e non già da un "fisiologico", incolpevole degrado delle strutture portanti dell'edificio o di alcune sue parti.

La convenuta [redacted] ha anche proposto domande nei confronti della terza chiamata impresa [redacted] per essere manlevata dall'onere delle spese sostenute in dipendenza del

procedimento possessorio e di quelle derivanti dall'accoglimento delle domande proposte nei suoi confronti dagli attori.

Tali domande, già formulate nel procedimento possessorio, erano state correttamente ritenute inammissibili dal giudice di quella causa, perché involgenti i profili petitori della vicenda relativa al contratto di appalto intercorso fra la sig.ra [REDACTED] e la sig.ra [REDACTED].

Ritualmente, pertanto, tali domande sono state riproposte in questa sede e debbono essere, almeno in parte accolte, atteso che la qualità di appaltatore in capo all'impresa [REDACTED] implica che questo soggetto avrebbe dovuto predisporre un'organizzazione di mezzi ed una modalità di interventi tale da evitare il concretizzarsi degli eventi dannosi verificatisi.

Ne consegue che la terza chiamata dovrà rimborsare alla convenuta [REDACTED] tutte le somme da questa pagate agli attori [REDACTED] o nel loro interesse in dipendenza del procedimento possessorio nr. 2790/2006 R.G. e di questo procedimento, con esclusione: 1) della spesa di € 45.337,83 per lavori di rinforzo delle parti comuni, perché trattasi di oneri che la convenuta avrebbe dovuto comunque sostenere ove, fin dall'inizio, fosse stata seguita una corretta modalità di esecuzione dei lavori; 2) dell'importo di € 11.329,00 versato ai sigg.ri [REDACTED] per spese connesse alla CTU ed alle consulenze di parte nell'ambito del procedimento possessorio, perché trattasi di spese sulle quali si è pronunciato, nel contraddittorio fra tutte le parti anche qui presenti, il giudice del procedimento possessorio, ponendole definitivamente a carico della sola convenuta [REDACTED].

La parziale infondatezza delle domande degli attori nei confronti della convenuta e la manifesta eccessività delle pretese risarcitorie, che ha vanificato ogni opportunità di definizione conciliativa della controversia, inducono a ritenere conforme a giustizia l'integrale compensazione delle spese di lite fra attori e convenuta.

Parimenti debbono essere compensate le spese di lite fra la convenuta e la terza chiamata, anche in questo caso quale conseguenza della parziale infondatezza delle pretese della prima e, quindi, della reciproca soccombenza.



PQM

IL TRIBUNALE DI MILANO
in composizione monocratica

definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, respinta o assorbita ogni diversa domanda, eccezione, deduzione,

CONDANNA

la convenuta [redacted] a pagare agli attori [redacted] e [redacted] la somma di 20.000,00 €, maggiorata degli interessi calcolati al tasso legale dalla domanda al saldo;

CONDANNA

la terza chiamata impresa individuale [redacted] a manlevare e tenere indenne la convenuta [redacted] mediante il rimborso di tutte le somme, maggiorate per interessi legali da ciascun pagamento al saldo, da questa pagate agli attori [redacted] o nel loro interesse in dipendenza del procedimento possessorio nr. 2790/2006 R.G. e di questo procedimento, con esclusione: 1) della spesa di € 45.337,83 per lavori di rinforzo delle parti comuni e 2) dell'importo di € 11.329,00 versato ai sigg.ri [redacted] per spese connesse alla CTU ed alle consulenze di parte nell'ambito del procedimento possessorio;


RIGETTA

ogni altra domanda delle parti e

COMPENSA

integralmente le spese di lite fra tutte le parti.

Così deciso in Milano, il 22 ottobre 2009..



il Giudice
Giovanni Rollero

IL CANCELLIERE DI
Antonella Fava